

**REGOLAMENTO GENERALE
PER L’AFFIDAMENTO
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
NEL SETTORE SPECIALE “ACQUA”
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**

Approvato dal Consiglio di amministrazione della Società in data 21 novembre 2016

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono.

1. La «Società» è Prealpi Servizi S.r.l.
2. Il D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 è il «Codice dei contratti pubblici» o, semplicemente, il «Codice».
3. Ai sensi dell'art. 3 lettera dd) del Codice i «contratti» o «contratti pubblici», sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti.
4. «settori ordinari»: i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del Codice, in cui operano le stazioni appaltanti.
5. Il “settore speciale” dei contratti pubblici in cui opera la Società è quello dell'acqua, di cui all'art. 117 del Codice. Le attività ad esso riconducibili quindi in applicazione della norma richiamata sono:
 - a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
 - b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile;
 - c) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'alimentazione con acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio;
 - d) smaltimento o trattamento delle acque reflue.
6. «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra la società ovvero tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi.
7. «appalti pubblici di lavori» sono i contratti stipulati per iscritto tra la Società ovvero tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:
 - 1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I del Codice;
 - 2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
 - 3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dalla Società, ovvero dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera.

8. I «lavori» di cui all'allegato I del Codice comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere.
9. Le «opere» sono il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica e comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica.
10. Gli «appalti pubblici di forniture», sono i contratti tra la Società ovvero tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. L'appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.
11. Gli «appalti pubblici di servizi» sono i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera l del Codice.
12. L'«accordo quadro» è l'accordo concluso tra la Società e quindi una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
13. I «contratti di rilevanza europea» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice e che non rientrino tra i contratti esclusi.
14. I «contratti sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice.
15. I «contratti esclusi» sono i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo II, del Codice, sottratti, in tutto o in parte, alla disciplina del Codice e quelli non contemplati dal Codice medesimo.
16. Le «imprese pubbliche» sono le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese.
17. Il «profilo di committente» è il sito informatico della Società, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal Codice, nonché dall'allegato V del Codice.
18. Le «procedure di affidamento» e l'«affidamento» sono l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.
19. Le «procedure aperte» sono le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.
20. Le «procedure ristrette» sono le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalla Società, con le modalità stabilite dal Codice.

21. Le «procedure negoziate» sono le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.
22. Il «dialogo competitivo» è una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura.
23. Il termine «scritto o per iscritto» è un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.
24. Il «mezzo elettronico» è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa la compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
25. L'«offerente» è l'operatore economico che ha presentato un'offerta.
26. La «procedura di selezione» è il criterio con il quale si svolge la gara per individuare il soggetto aggiudicatario.
27. La «procedura di affidamento» è la gara.
28. Per tutte le definizioni non contenute nel presente articolo 1 si rimanda alle definizioni di cui all'art. 3 del Codice.

Art. 2 – Premessa

1. Prealpi Servizi S.r.l., ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera e) del Codice, è impresa pubblica che opera nel settore speciale “acqua” (art.117 del Codice).
2. L'articolo 36, comma 8 del Codice dispone che le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza.
3. Il presente regolamento non si applica ai contratti che vengono aggiudicati per scopi diversi dall'esercizio dell'attività inerente il settore speciale d'intervento così come previsto all'art.14 del D. Lgs 50 del 18 aprile 2016, che restano regolati dal diritto privato.

Art. 3 – Ambito di applicazione, finalità e fonti

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di appalto per lavori, servizi e forniture nel settore speciale “Acqua” d'importo inferiore alle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria (c.d. “contratti sotto soglia”).
2. Esso è finalizzato a improntare l'attività contrattuale di Prealpi Servizi S.r.l. al rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal Codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

Il presente regolamento garantisce altresì l'applicazione del principio di rotazione di cui all'art. 36 del Codice degli appalti, onde rendere effettiva la possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

3. Il quadro normativo cui si ispira il presente regolamento è costituito, allo stato, dalla seguente normativa:
 - a. il Codice;
 - b. il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per quanto applicabile ai sensi dell'art. 216 del Codice;
 - c. linee guida attuative dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Art. 4 - Soglie comunitarie nei settori speciali

1. Per appalti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai quali è applicabile il presente regolamento, si richiama l'art. 35 comma 2 del Codice, per cui gli importi delle soglie comunitarie sono così identificati:
 - a. **euro 5.548.000** per gli appalti di **lavori**;
 - b. **euro 443.000** per gli appalti di **forniture**, di **servizi** e per i **concorsi pubblici di progettazione**;
 - c. **euro 1.000.000** per i contratti di servizi, per i servizi sociali e gli altri servizi specifici di cui all'allegato IX del Codice, da intendersi qui integralmente richiamato.
2. Le soglie di cui al presente articolo sono aggiornate sulla base del provvedimento della Commissione Europea che periodicamente le ridetermina e il presente Regolamento si intende automaticamente adeguato al predetto aggiornamento periodico senza necessità di adozione di alcun provvedimento formale.
3. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'ente aggiudicatore prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
4. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente regolamento, relative alle soglie europee.
5. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi distintamente individuati dagli strumenti programmatori della Società, nonché quelli

che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile di Settore e/o del Responsabile del procedimento; in particolare, deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili.

6. Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.
7. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
 - a. quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
 - b. quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui sopra, le disposizioni del Codice relative ai contratti “sopra soglia” si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.
8. Per gli appalti di forniture:
 - a. quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui sopra è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
 - b. quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui sopra, le disposizioni del Codice relative ai contratti “sopra soglia” si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.
9. Per le altre modalità di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici si rimanda all'art.35 del Codice.

Art. 5 – Responsabile Unico del Procedimento

1. In base al modello di organizzazione interna per ogni affidamento viene individuato un Responsabile del Procedimento (R.U.P.), al quale sono attribuite le funzioni previste dal “Codice”, oltre che dal presente Regolamento.
2. In assenza di nomina, le funzioni di R.U.P. sono attribuite al Responsabile di Settore o, se nominato, di Servizio competente in base al modello di organizzazione interna.
3. In particolare, il R.U.P, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del Codice, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
 - b. cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
 - c. segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
 - d. fornisce alla Società i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;

- e. propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
 - f. coordina le attività necessarie per la nomina della commissione giudicatrice, da parte dell'organo competente e le relative procedure sotto il profilo della tempistica e delle modalità da seguire;
 - g. provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
 - h. provvede a verificare la corretta e tempestiva raccolta e pubblicazione dei dati, di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ed al D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33, di propria competenza.
4. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
 5. I compiti di competenza previsti per il R.U.P., possono essere frazionati anche a più soggetti in relazione alle varie fasi procedurali.
 6. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il R.U.P. propone alla Società di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.
 7. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al Codice e al presente regolamento e, in caso di importo inferiore alla soglia di 50.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
 8. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del R.U.P. o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti.

9. Nel bando o nell'avviso con cui viene indetta la procedura per l'affidamento del contratto di lavori, servizi o forniture, ovvero in quelle in cui non via sia bando o avviso, deve essere indicato nominativamente il R.U.P., le cui funzioni possono essere attribuite anche a più soggetti in relazione alle varie fasi procedurali.

Art. 6 – Elenchi fornitori

1. La Società può individuare gli operatori economici selezionandoli da elenchi costituiti ad hoc.
2. In applicazione del principio di trasparenza di cui al Codice, gli elenchi devono essere costituiti a seguito di avviso pubblico, da cui risulti la volontà della Società di costituire un elenco di soggetti da cui trarre i nomi degli operatori da invitare.
3. L'avviso deve indicare i requisiti della richiesta di iscrizione da parte dell'operatore economico e dovrà indicare:
 - a) le modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
 - b) la richiesta di attestazione di sussistenza in capo all'operatore economico dei requisiti generali di moralità stabiliti dall'art. 80 del Codice;
 - c) l'obbligo in capo all'operatore iscritto all'elenco di comunicare alla Società le modifiche sostanziali intervenute o il venir meno di anche uno solo dei requisiti previsti per l'iscrizione;
 - d) le categorie e fasce di importo in cui l'ente aggiudicatore intende suddividere l'elenco;
 - e) gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione.
4. La dichiarazione del possesso dei requisiti da parte dei soggetti interessati può avvenire utilizzando formulari standard predisposti dalla Società e allegati all'avviso pubblico di cui sopra.
5. La Società consente l'iscrizione dei soggetti interessati e in possesso dei requisiti richiesti senza limiti temporali e procede alla valutazione delle richieste di iscrizione entro 30 giorni dalla loro ricezione.

Scaduto tale termine, il silenzio varrà quale accoglimento della richiesta di iscrizione nell'elenco, mentre il rigetto della richiesta dovrà avere forma scritta ed essere motivato.
6. La Società provvede alla revisione dell'elenco con cadenza almeno annuale.
7. La Società può escludere dagli elenchi con adeguata motivazione i soggetti che hanno reso dichiarazioni non veritiere, che hanno commesso una grave negligenza, che si sono resi inadempienti nella esecuzione delle prestazioni a loro affidate o che hanno commesso gravi errori nell'esercizio della loro attività professionale.
8. Possono altresì essere esclusi i soggetti che hanno perso i requisiti per l'iscrizione.

TITOLO II

Procedure di affidamento sotto soglia comunitaria nei settori speciali

SEZIONE I

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 50.000

Art. 7 – Modalità di affidamento.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del Codice e fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, **l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi (inclusi i servizi di progettazione) e forniture di importo inferiore ad euro 50.000,00 può avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato.**
2. È altresì possibile affidare in amministrazione diretta i lavori urgenti imprevisti o imprevedibili o piccoli lavori di manutenzione di opere o impianti, sotto la guida e la direzione del R.U.P.
3. Le prestazioni del contratto di lavori devono essere eseguite di norma direttamente dall'appaltatore. Nella richiesta di offerta dovranno essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.

Art. 8 – Avvio della procedura

1. La procedura prende avvio con la richiesta formulata o approvata dal Responsabile di Settore.
2. In applicazione dei principi di non discriminazione e concorrenza, nonché di quelli ispiratori del Codice, la Società svolge una preliminare indagine sulla situazione del mercato, funzionale a identificare i potenziali affidatari del servizio o dei lavori.
3. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e degli altri principi generali del Codice, nella richiesta di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate:
 - a. l'esigenza che si intende soddisfare;
 - b. le caratteristiche dell'opera, dei beni o dei servizi;
 - c. i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - d. l'importo massimo stimato dell'affidamento, e le principali condizioni contrattuali, se diverse da quelle indicate nel capitolato generale dei lavori della Società.

Art. 9 – Criteri di selezione

1. La Società può selezionare il contraente ricorrendo, principalmente, all'elenco fornitori di cui al precedente art. 6, ove formato, relativamente alla esigenza da soddisfare con l'affidamento.
2. Impregiudicata la necessità di sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, nel caso in cui la Società non ricorra agli elenchi dei fornitori di cui al precedente articolo 6, in applicazione dei principi di economicità ed efficienza, i criteri di selezione sono subordinati al possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a. idoneità professionale da comprovare mediante, ove previsto, l'esibizione del certificato di iscrizione al Registro della CCIAA o ad albo professionale, idoneo ad attestare le competenze tecniche atte allo svolgimento dell'attività;
 - b. capacità economiche e finanziarie, da comprovare - su richiesta del R.U.P.- mediante livelli minimi di fatturato globale;
 - c. capacità tecniche e professionali funzionali all'oggetto e all'importo del contratto.
3. In ogni caso, i requisiti minimi richiesti devono essere proporzionati all'oggetto del contratto e non devono pregiudicare la possibilità delle micro, piccole e medie imprese a risultare affidatarie del servizio o dei lavori.

Art. 10 – Scelta del contraente e obbligo di motivazione

1. Per la scelta del contraente è seguito, di norma, il criterio del prezzo più basso.
2. La scelta dell'affidatario da parte della Società deve essere adeguatamente motivata con indicazione del possesso, da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti di cui al precedente articolo 9, della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della Società, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente selezionato e della convenienza del prezzo comparato alla qualità della prestazione, del servizio o del lavoro.
3. In caso di affidamento all'operatore economico uscente la Società deve motivare la scelta avendo riguardo ai risultati raggiunti a conclusione del rapporto contrattuale e avendo riguardo alla competitività del prezzo offerto, tenendo anche conto della qualità della prestazione erogata.

Art. 11 – Stipula del contratto e pubblicazione

1. Il contratto viene stipulato dal Direttore Generale ovvero dal Consigliere Delegato, e, in caso di pluralità di Consiglieri Delegati, da uno dei Consiglieri Delegati, con preferenza per quello la cui delega di poteri rientra nella materia oggetto del contratto, in ogni caso entro i limiti delle deleghe o dei poteri attribuiti al Direttore Generale o al Consigliere.
2. La stipula del contratto può avvenire:
 - a. mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in uno scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;

- b. nella forma della lettera di affidamento (ordine);
 - c. mediante scrittura privata.
3. La Società pubblica nel proprio sito istituzionale l'affidamento.

Art. 12 – Garanzie

1. I soggetti affidatari non saranno tenuti a prestare idonea garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del codice, salvo che la Società non la richieda, con richiesta formulata al momento dell'avvio della procedura di affidamento.
2. Potrà essere altresì richiesta, con le medesime modalità, polizza assicurativa per la copertura dei rischi e dei danni connessi all'attività del soggetto affidatario.

SEZIONE II

AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 50.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 DI EURO PER I LAVORI E A 250.000 EURO PER LE FORNITURE E I SERVIZI

Art. 13 – Modalità di affidamento

1. Per affidamenti di importo pari o superiore a 50.000 euro e inferiore a euro 1.000.000 euro per i lavori, e ad euro 250.000 per le forniture e i servizi (inclusi i servizi di progettazione), l'affidamento da parte della Società avviene mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
2. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta.
3. Per l'acquisto ed il noleggio di mezzi la società dovrà, in ogni caso, applicare la procedura negoziata previa consultazione di cui al punto 1 del presente articolo.

Art. 14 – Fase preliminare

1. La fase preliminare prende avvio con la richiesta del responsabile di Settore o di Servizio che definisce:
 - a) l'interesse che intende soddisfare tramite l'affidamento del contratto;
 - b) le caratteristiche minime delle opere, dei beni e dei servizi oggetto dell'affidamento;
 - c) i criteri per la selezione degli operatori da invitare e il criterio per la scelta della miglior offerta, indicando sin dall'avvio della procedura la possibilità che alla scelta del contraente si proceda con sorteggio.

Art. 15 – Indagine di mercato

1. A seguito della richiesta di cui all'articolo precedente e della individuazione del R.U.P. competente, il R.U.P. avvia la fase dell'indagine di mercato, finalizzata a conoscere:
 - a) l'assetto del mercato di riferimento;
 - b) i potenziali concorrenti;
 - c) gli operatori interessati;
 - d) le caratteristiche operative degli operatori interessati;
 - e) le soluzioni tecniche disponibili;
 - f) le condizioni economiche praticate;
 - g) le clausole contrattuali generalmente accettate nel settore.
2. Tale indagine è funzionale a verificare la rispondenza alle reali esigenze della Società e consente inoltre di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
3. La Società impronta il proprio comportamento ai principi di correttezza e buona fede, mantenendo riservate le informazioni fornite dai soggetti consultati.
4. Le indagini di mercato possono avvenire secondo le modalità ritenute dalla Società più consone all'interesse pubblico perseguito, anche tramite consultazioni di cataloghi elettronici, del mercato elettronico, proprio o di amministrazioni aggiudicatrici o di altri enti aggiudicatori, o di altri fornitori esistenti.
5. I risultati delle indagini di mercato saranno utilizzati ai fini della programmazione e della eventuale determina a contrarre, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero pregiudicare la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.
6. La Società deve in ogni caso assicurare la necessaria pubblicità delle indagini di mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in funzione della rilevanza del contratto e dell'interesse che suscita per i potenziali concorrenti.
7. Nell'avviso la Società può indicare di essersi riservata la facoltà di procedere alla selezione dell'affidatario mediante sorteggio.

Art. 16 – Avvio della procedura e selezione degli operatori economici

1. Dopo la chiusura dell'indagine di mercato e la formalizzazione dei risultati o dopo avere consultato gli elenchi degli operatori economici di cui all'art. 6, la procedura prende avvio, eventualmente anche a seguito di proposta del Responsabile di Settore o di Servizio o del Direttore Generale, con la delibera a contrarre del consiglio di amministrazione della Società, che deve in ogni caso contenere le indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 14 del presente Regolamento.
2. la Società seleziona, rispettando la parità di trattamento e in modo non discriminatorio, gli operatori da invitare, in numero proporzionale all'importo e all'importanza del contratto, in modo da assicurare il massimo confronto concorrenziale, e, in ogni caso, in un numero non inferiore a cinque.
3. La selezione degli operatori da invitare avviene sulla base dei criteri stabiliti nella determina a contrarre.

4. Qualora non sia possibile stabilire quali operatori economici invitare sulla base dei requisiti richiesti, la Società procede al sorteggio dei soggetti da invitare.
5. Il ricorso al sorteggio può avvenire solamente se tale modalità di invito sia stata resa pubblica nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco.
6. Nel caso in cui si faccia ricorso al sorteggio, la Società rende tempestivamente noti, con gli strumenti di pubblicità ritenuti più idonei, la data e il luogo di effettuazione del sorteggio, predisponendo misure idonee a non rendere noti i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
7. In ogni caso e sempre, il diritto degli operatori economici all'accesso agli atti è differito sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, come previsto dall'art.53, comma 2 lettera b) del Codice.
8. In applicazione dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Codice, la Società è tenuta al rispetto del criterio di rotazione degli inviti, favorendo la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione, evitando così il consolidarsi di rapporti esclusivi con determinati operatori economici.

Art. 17 – Modalità di partecipazione

1. Gli operatori economici sono invitati a partecipare ad una procedura negoziata secondo le seguenti modalità:
 - a. gli operatori economici sono invitati simultaneamente per iscritto a presentare offerta mediante lettera d'invito di cui al seguente articolo del presente Regolamento;
 - b. una volta pervenute le offerte, la Società potrà richiedere agli operatori economici che abbiano presentato le tre offerte più vantaggiose, un miglioramento delle stesse nei termini e modalità che saranno comunicate di norma tramite fax o pec;
 - c. tale richiesta non viene effettuata nel caso in cui si riscontrasse uno scostamento del prezzo superiore al 5% rispetto al migliore offerente.
2. In applicazione dei principi di imparzialità e di parità di trattamento, tutti gli operatori devono essere invitati contemporaneamente.

Art. 18 – Contenuto dell'invito

10. L'invito alla partecipazione deve contenere:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali di idoneità professionale, economico finanziari e tecnico organizzativi, richiesti per la partecipazione alla gara, o, nel caso di operatore economico selezionato da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta e il suo periodo di validità;
 - d) il termine per la esecuzione della prestazione;

- e) il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità / prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) l'entità delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del R.U.P.

Art. 19 – Criteri di aggiudicazione

1. La Società aggiudica la gara, a parità di qualità, sulla base del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, nonché per i servizi e le forniture caratterizzati da elevata ripetitività.
2. Per l'aggiudicazione di servizi e forniture di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo, la Società potrà ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. In ogni caso, le sedute di gara sono condotte dal R.U.P. e devono essere svolte in forma pubblica, con redazione del verbale delle operazioni di gara.
4. La Società in ogni fase del procedimento ha la facoltà di verificare il possesso dei requisiti autocertificati dagli operatori economici e in ogni caso procede alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario.

Art. 20 – Perfezionamento del contratto

1. Il contratto è concluso con la forma della scrittura privata

Art. 21 – Garanzie

1. Nel caso in cui nella lettera di invito sia stato previsto, l'offerta dovrà essere corredata da garanzia cauzionale ai sensi dell'art. 93 del "Codice".
2. Gli operatori economici affidatari sono tenuti a presentare garanzia fidejussoria nella misura prevista dall'art. 103 del "Codice".

Art. 22 – Limiti di aggiudicazione

1. Nel rispetto del principio di rotazione tra le imprese aggiudicatarie, nel caso in cui vi sia sufficiente offerta di mercato, ciascuna impresa non potrà aggiudicarsi più di due appalti del valore di cui alla presente Sezione dalla data di iscrizione.
2. Detto limite annuale può essere superato con provvedimento adeguatamente motivato del Responsabile del settore o del servizio, sempre nel rispetto dei principi di buon andamento ed economicità, in considerazione della affidabilità e della convenienza di un operatore economico, risultante dalla precedente buona esecuzione di lavori o prestazioni di servizi affidati o aggiudicati, ovvero in

considerazione delle caratteristiche tecniche dei lavori, dei servizi o delle forniture da aggiudicare ovvero delle caratteristiche tecniche degli operatori economici.

SEZIONE III

AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 1.000.000 PER LAVORI E PARI O SUPERIORE A 250.000 EURO PER FORNITURE E SERVIZI E INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Art. 23 – Modalità di affidamento

1. Ferma restando la possibilità di ricorrere alle procedure previste dal Codice, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del Codice, per i lavori, le forniture e i servizi di valore pari o superiore alla soglia di cui alla precedente Sezione e sino alla soglia comunitaria, l'affidamento avviene mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Codice.
2. Alla procedura di affidamento di cui alla presente Sezione si applicano le norme di cui alla Sezione II del presente regolamento, con le seguenti modifiche, da ritenersi sostitutive:
 - a. nella fase di selezione degli operatori economici, dopo la chiusura dell'indagine di mercato e la formalizzazione dei risultati o dopo avere consultato gli elenchi degli operatori economici, la Società seleziona, rispettando la parità di trattamento e in modo non discriminatorio, gli operatori da invitare, in numero proporzionale all'importo e all'importanza del contratto, in modo da assicurare il massimo confronto concorrenziale, e, in ogni caso, in un numero non inferiore a dieci, ove esistenti, eventualmente ricorrendo, per il reperimento degli operatori, alle società di certificazione, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
 - b. Il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale in capo all'operatore economico devono essere comprovati dall'attestato di qualificazione SOA, ai sensi dell'art. 84 del Codice, per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto.
 - c. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere l'indicazione anche dei soggetti invitati.

ⁱ Soglie aggiornate al 1° gennaio 2018, a seguito dell'entrata in vigore dei Regolamenti delegati (UE) 2017/2364, 2017/2365 e 2017/2366, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale UE n. L337/21 del 19 dicembre 2017.